



2015/0149(COD)

8.3.2016

EMENDAMENTI

449 - 690

Progetto di relazione
Dario Tamburrano
(PE575.138v01-00)

Istituzione di un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e
abrogazione della direttiva 2010/30/UE

Proposta di regolamento
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Emendamento 449

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri non **vietano, limitano né** ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti **connessi all'energia** conformi al presente regolamento e ai relativi atti **delegati**.

Emendamento

1. Gli Stati membri non ostacolano, **per le materie disciplinate dal presente regolamento**, l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti **di esecuzione a norma del presente regolamento**.

Or. en

Emendamento 450

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per assicurare che fornitori e distributori adempiano agli obblighi e ai requisiti che incombono loro in forza del presente regolamento e dei relativi atti delegati.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per assicurare che fornitori e distributori adempiano agli obblighi e ai requisiti che incombono loro in forza del presente regolamento e dei relativi atti delegati.

Onde evitare che la banca dati torni a vantaggio di comportamenti opportunistici ("free rider"), gli Stati membri verificano la sua correttezza e completezza e comunicano i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri.

Per garantire la correttezza, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri valutano la prestazione dei prodotti effettuando prove, per categoria di prodotto e su base annua, su almeno il 5 % dei modelli di prodotti disponibili per

la vendita nei rispettivi paesi. I risultati delle prove sono valutati in rapporto ai dati che i fornitori hanno immesso nella banca dati.

Per garantire la completezza, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri verificano, relativamente ad almeno il 20 % dei modelli di prodotti disponibili per la vendita nei rispettivi paesi, per categoria di prodotto e su base annua, se i prodotti siano registrati o meno nella banca dati.

Or. en

Emendamento 451
Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, che ogni modello di prodotto immesso sul mercato dell'Unione sia debitamente registrato nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 prima di essere messo a disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 452

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente

regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono **la migliore classe** di efficienza energetica **indicata** nell'atto delegato applicabile.

regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono **le due classi** di efficienza energetica **più elevate indicate** nell'atto delegato applicabile, **prevedendo un incentivo maggiore per la classe di efficienza più elevata. I nuclei familiari a basso reddito hanno accesso a tali incentivi e gli Stati membri stabiliscono criteri tesi a garantire che una parte significativa degli eventuali incentivi finanziari sia destinata ai suddetti nuclei familiari.**

Or. en

Emendamento 453

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto **connesso all'energia** disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto **delegato**, si prefiggono **la migliore classe** di efficienza energetica **indicata** nell'atto **delegato** applicabile.

Emendamento

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto **di esecuzione**, si prefiggono **le classi** di efficienza energetica **più elevate nelle quali sono disponibili prodotti indicate** nell'atto **di esecuzione** applicabile.

Or. en

Emendamento 454

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto

Emendamento

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto

delegato, si prefiggono la **migliore** classe **di efficienza energetica indicata** nell'atto delegato applicabile.

delegato, si prefiggono la classe **dei prodotti più efficienti sotto il profilo dell'energia disponibili in quel momento in un mercato specifico, come indicato** nell'atto delegato applicabile.

Or. en

Motivazione

Al momento dell'introduzione, nelle classi energetiche migliori non vi dovrebbero essere prodotti, ma ciò non dovrebbe essere di ostacolo a incentivi per prodotti connessi all'energia che siano efficienti.

Emendamento 455

Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono **la migliore classe** di efficienza energetica **indicata** nell'atto delegato applicabile.

Emendamento

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono **le migliori classi** di efficienza energetica **indicate** nell'atto delegato applicabile **per le quali siano disponibili prodotti**.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile prevedere incentivi per le migliori classi e non solo per la migliore classe, che non è alla portata di tutti i consumatori.

Emendamento 456

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono **la migliore classe** di efficienza energetica **indicata** nell'atto delegato applicabile.

Emendamento

3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono **almeno le migliori classi** di efficienza energetica **nelle quali sono disponibili prodotti indicate** nell'atto delegato applicabile.

Or. en

Emendamento 457
Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, **destinate a promuovere l'efficienza** energetica **e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti**.

Emendamento

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori **e i fornitori**, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale **sull'etichettatura** energetica. **La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche fornendo una traccia di testo.**

Or. en

Emendamento 458
Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, *se opportuno* in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.

Emendamento

4. Gli Stati membri, in *stretta* collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti. ***In seno al gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica si procederà a uno scambio delle migliori prassi in merito alle suddette campagne di informazione a carattere educativo e promozionale a livello nazionale.***

Or. en

Emendamento 459

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.

Emendamento

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti. ***La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi in relazione a tali campagne.***

Or. en

Emendamento 460

Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.

Emendamento

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti. ***Tali attività sono coordinate dalla Commissione.***

Or. en

Emendamento 461

Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.

Emendamento

4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto ***o delle informazioni sul prodotto in formato digitale*** sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.

Emendamento 462

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si avvalgono del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), obbligatorio per tutte le autorità nazionali di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 463

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati ***o di pratiche commerciali ingannevoli***, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Or. en

Emendamento 464

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Emendamento

5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***ed essere riferite al vantaggio economico derivante dalla non conformità***. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Or. en

Emendamento 465

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri definiscono e attuano un programma di vigilanza del mercato relativamente ai controlli effettuati per ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, in particolare per quanto concerne l'uso corretto e la conformità delle etichette e della scheda informativa del prodotto. I programmi contengono informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro tipo

per l'attuazione dei piani di verifica.

Gli Stati membri sottopongono a riesame i programmi di vigilanza del mercato almeno ogni tre anni. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione.

Gli Stati membri provvedono a che i portatori d'interesse stabiliti nel loro territorio abbiano la possibilità di segnalare alle autorità nazionali, mediante una procedura di denuncia, o alla Commissione, segnatamente mediante la piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 8 bis, eventuali casi di non conformità alle prescrizioni del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati adottati a norma dell'articolo 12. Gli Stati membri stabiliscono una procedura per rispondere entro tre settimane dalla ricezione di una denuncia e informare l'autore della denuncia circa le misure adottate e le relative motivazioni.

Or. en

Emendamento 466

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione esamina le sanzioni applicate ed emana raccomandazioni allo scopo di creare pari condizioni concorrenziali e far sì che le sanzioni imposte dagli Stati membri abbiano lo stesso impatto sugli attori del mercato.

Or. en

Emendamento 467

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento

1. Ai prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. ***Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza effettuino controlli periodici, su scala adeguata e sulla base di campioni statisticamente rilevanti, per verificare la conformità.***

Or. en

Emendamento 468

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione.

Emendamento

2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione ***attraverso il potenziamento del gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.***

Or. en

Emendamento 469

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione.

Emendamento

2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne, ***nel quadro del gruppo di lavoro per la cooperazione amministrativa (ADCO) sull'etichettatura energetica***, e tra tali autorità e la Commissione.

Or. en

Emendamento 470

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione.

Emendamento

2. La Commissione sostiene ***e incentiva*** la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione, ***anche quando i risultati delle prove indicano che il produttore ottempera alla normativa pertinente.***

Or. en

Emendamento 471

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità di vigilanza del mercato informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle prove sui prodotti in programma o completate, anche per quanto concerne il protocollo delle prove, attraverso il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). L'interfaccia di conformità della banca dati dei prodotti contiene un link verso le prove cui sono sottoposti i prodotti.

Or. en

Emendamento 472

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono la prestazione dei prodotti e la registrazione nella banca dati attraverso la valutazione, per categoria di prodotto e su base annua, dei modelli di prodotti disponibili per la vendita in ogni Stato membro, nella misura del 10 % almeno per quanto riguarda la prestazione e del 25 % per quanto riguarda la registrazione.

Or. en

Emendamento 473

Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro... [x anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e con cadenza annuale una volta che la banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 sia divenuta operativa, la Commissione redige una relazione sulla vigilanza del mercato sulla base delle attività di cui al presente articolo, nella quale valuta le tendenze per quanto riguarda la conformità al presente regolamento e alla direttiva 2009/125/CE. La relazione annuale dedica adeguata attenzione all'andamento del mercato e all'evoluzione tecnologica dei vari gruppi di prodotti disciplinati dai pertinenti atti delegati. La Commissione rende pubblicamente disponibile la relazione nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 e fornisce per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali.

Or. en

Motivazione

Motivazione: l'emendamento sostituisce l'emendamento 77 del relatore, relativo all'articolo 5, paragrafo 2 bis, il cui testo potrebbe risultare ambiguo. Il relatore si assume la piena responsabilità per la mancanza di precisione del punto in esame e presenta un testo migliorato per evitare interpretazioni errate. Il presente emendamento è inteso a chiarire il carattere periodico dell'esercizio di rendicontazione cui la Commissione dovrà procedere una volta che la banca dati dei prodotti sarà divenuta operativa. Le relazioni avranno cadenza annuale.

Emendamento 474
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano prove fisiche sui prodotti per garantire la conformità di questi ultimi alle prescrizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, onde assicurare che, prima di un ulteriore riscaldamento, sia stato testato un campione qualitativamente rappresentativo di tutti i gruppi di prodotti sul mercato.

Or. en

Emendamento 475
Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per effettuare le prove fisiche sui prodotti, le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengono conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti, simulano le condizioni reali di utilizzo e impediscono manipolazioni o alterazioni intenzionali o involontarie dei risultati delle prove.

Or. en

Emendamento 476
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione può testare in modo indipendente le prestazioni energetiche dei prodotti e verificarne la conformità. La Commissione può affidare tale compito a terzi.

Or. en

Emendamento 477

Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano controlli accurati per verificare che tutti i prodotti energetici di cui al presente regolamento siano correttamente registrati nella banca dati istituita a norma dell'articolo 8, applicando sanzioni adeguate in caso di errata registrazione.

Or. en

Emendamento 478

Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le autorità di vigilanza del mercato verificano la correttezza e completezza della banca dati e dei valori dichiarati sull'etichetta per prevenire casi di non conformità da parte dei fornitori:

a) la correttezza viene verificata effettuando prove, su base annua e per

categoria di prodotto, su almeno il 5 % dei modelli di prodotti disponibili per la vendita nello Stato membro interessato. I risultati delle prove sono confrontati ai valori dichiarati dai fornitori;

b) la completezza viene testata effettuando su almeno il 20 % dei modelli di prodotti disponibili per la vendita nei rispettivi paesi verifiche su base annua, per categoria di prodotto, volte ad accertare se i prodotti siano registrati o meno nella banca dati.

I risultati sono comunicati alla Commissione, al Parlamento europeo e agli Stati membri entro 15 giorni.

Or. en

Emendamento 479

Martina Werner, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Nell'effettuare le prove fisiche sui prodotti, le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti.

Or. en

Emendamento 480

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di vigilanza del mercato effettuano prove fisiche sui prodotti per almeno una categoria di prodotti, come indicato negli atti delegati del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 481

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Dan Nica, Edouard Martin, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Le autorità di vigilanza del mercato fanno un miglior uso dei banchi di prova, si scambiano informazioni sulle infrastrutture di prova disponibili nello Stato membro in cui operano e agevolano l'accesso regolamentare delle altre autorità di vigilanza del mercato alle infrastrutture e ai laboratori di prova ai fini di un loro uso più efficiente. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano per garantire una distribuzione geografica equilibrata delle infrastrutture di prova nel territorio dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato prendono in considerazione il ricorso alla cooperazione transnazionale per le prove fisiche sui prodotti, inclusi l'uso dei laboratori di altri Stati membri e procedure di gara in altri Stati membri. Le autorità di vigilanza del mercato possono avvalersi dei laboratori di altri Stati membri e i risultati forniti da tali laboratori sono considerati validi. Le relazioni dei laboratori sono pertanto standardizzate o conformi a un modello, in modo da contenere tutte le

informazioni pertinenti e direttamente confrontabili.

Or. en

Emendamento 482

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Edouard Martin, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Gli Stati membri definiscono programmi annuali di vigilanza del mercato e pubblicano relazioni annuali, che devono essere trasmesse alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 483

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. Per creare condizioni di concorrenza uniformi tra i fornitori in tutto il mercato dell'Unione, le autorità di vigilanza del mercato applicano diritti e sanzioni armonizzati per l'omessa registrazione o l'inserimento di dati errati o incompleti nell'interfaccia di conformità della banca dati dei prodotti.

Or. en

Emendamento 484

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Edouard Martin, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 octies. In caso di provata non conformità, le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sui fornitori per recuperare i costi delle prove fisiche sui prodotti.

Or. en

Emendamento 485

Patrizia Toia, José Blanco López, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia ***disciplinato*** da un atto delegato ***a norma del presente regolamento presenti*** un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico ***di cui al presente regolamento***, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che ***le informazioni sull'etichetta o la scheda informativa di un prodotto connesso all'energia non siano conformi a quanto prescritto*** da un atto delegato, ***e possano dunque presentare*** un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico, procedono ***in conformità del regolamento (UE) n. 765/2008*** ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

Or. en

Emendamento 486

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico **di cui al presente regolamento**, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento **non sia conforme a quanto prescritto dall'atto delegato e presenti dunque** un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico, procedono **in conformità del regolamento (UE) n. 765/2008** ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

Or. en

Emendamento 487

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti

Emendamento

1. **La Commissione o** le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce

contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

Or. en

Emendamento 488

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato **da un atto delegato a norma del** presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato **dal** presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione alla luce di tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

Or. en

Emendamento 489

Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione adotta un atto delegato che stabilisce norme volte ad armonizzare l'attuazione delle prove da parte delle autorità nazionali di vigilanza

del mercato; l'atto delegato include tempistiche e procedure dettagliate per effettuare le prove, che devono in ogni caso rispecchiare le reali condizioni di funzionamento dei prodotti.

Or. en

Emendamento 490

Patrizia Toia, José Blanco López, Edouard Martin, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I prodotti connessi all'energia dotati di etichetta dovrebbero essere soggetti a prove a campione, compiute periodicamente per ogni gruppo di prodotti dalle autorità nazionali di vigilanza sulla base di norme armonizzate, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento e dai relativi atti delegati. Le autorità di vigilanza devono inoltre verificare, attraverso controlli a campione, che tutti i prodotti energetici di cui al presente regolamento siano effettivamente registrati nella banca dati istituita a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 491

Patrizia Toia, José Blanco López, Edouard Martin, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione adotta, mediante

un atto delegato in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento, norme volte ad armonizzare a livello europeo l'attuazione di prove effettuate dalle autorità nazionali di vigilanza, stabilendo tempistiche e modalità con le quali devono essere effettuate le prove. Le prove devono in ogni caso rispecchiare le reali condizioni di utilizzo dei prodotti.

Or. en

Emendamento 492

Patrizia Toia, José Blanco López, Edouard Martin, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. È severamente vietato progettare prodotti finalizzati ad alterare i risultati delle prove al fine di frodare le autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 493

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

*2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione **constatano che il** prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, **chiedono tempestivamente al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai***

*2. Se nel corso della valutazione **viene constatato che un modello di** prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, **le autorità di vigilanza del** mercato:*

suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, secondo i casi. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

a) chiedono al fornitore di adottare tempestivamente ed entro 21 giorni di calendario le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti;

b) assicurano che le misure correttive prescritte siano proporzionate alla natura del rischio;

c) decidono a loro discrezione se le misure correttive possono essere accompagnate o costituite interamente da misure restrittive volte a ritirare o richiamare il prodotto dal mercato, in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008;

d) applicano le misure correttive e quelle restrittive anche ai modelli equivalenti disponibili sul mercato.

Or. en

Emendamento 494

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione constatano che il prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, chiedono tempestivamente al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine

Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione constatano che il prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, chiedono tempestivamente al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti **entro 4 settimane** oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato

ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, secondo i casi. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, secondo i casi. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008. ***Le autorità di vigilanza del mercato utilizzano il sistema ICSMS per informare altre autorità di vigilanza del mercato in merito alla non conformità del prodotto connesso all'energia.***

Or. en

Emendamento 495

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Edouard Martin, Simona Bonafè, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di provata non conformità di un prodotto connesso all'energia ai requisiti di cui al presente regolamento, i consumatori hanno il diritto di restituire gratuitamente al distributore il prodotto connesso all'energia e di ottenere un rimborso totale del prezzo d'acquisto iniziale. I fornitori sono finanziariamente responsabili di tali rimborsi.

Or. en

Emendamento 496

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che la non conformità non si

3. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati

limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare ***e inseriscono le informazioni nella banca dati dei prodotti.***

Or. en

Motivazione

La banca dati costituisce un efficace strumento di condivisione delle informazioni in merito ai risultati delle valutazioni e delle misure.

Emendamento 497

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di vigilanza del mercato, ***se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale,*** informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare ***e inseriscono le informazioni nella banca dati dei prodotti.***

Or. en

Motivazione

La banca dati costituisce un efficace strumento di condivisione delle informazioni in merito ai risultati delle valutazioni e delle misure.

Emendamento 498

Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che ***vi sia la possibilità che*** la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.
L'autorità di vigilanza del mercato competente inserisce tali informazioni sull'interfaccia di conformità della banca dati dei prodotti.

Or. en

Emendamento 499

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale,*** informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Emendamento

3. ***In caso*** di non conformità, ***le autorità di vigilanza del mercato*** informano la Commissione, ***il Parlamento europeo*** e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Or. en

Emendamento 500

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Le autorità di vigilanza del mercato, se***

Emendamento

3. ***Quando vengono individuati casi di non***

ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

conformità, *le autorità di vigilanza del mercato informano sempre* la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Or. en

Motivazione

I prodotti, una volta immessi sul mercato, possono essere commerciati liberamente nel mercato interno. Di conseguenza, le non conformità individuate dovrebbero essere sempre comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione al fine di rafforzare la vigilanza del mercato.

Emendamento 501

Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di vigilanza del mercato, *se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale,* informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Or. en

Emendamento 502

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di vigilanza del mercato, ***se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale,*** informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Or. en

Emendamento 503

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di vigilanza del mercato, ***se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale,*** informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Or. en

Emendamento 504

Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di vigilanza del mercato, ***se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale,*** informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

Or. en

Motivazione

Il mercato unico consente la libera circolazione di tutti i prodotti pertinenti. La condivisione delle informazioni potrebbe aiutare la vigilanza del mercato a individuare i modelli non conformi.

Emendamento 505

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il fornitore assicura che siano adottate le misure correttive del caso nei confronti dei prodotti connessi all'energia interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.

Emendamento

4. Il fornitore assicura che siano adottate le misure correttive del caso nei confronti dei prodotti connessi all'energia interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione ***entro 4 settimane.***

Or. en

Emendamento 506

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano

Emendamento

5. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano

tempestivamente la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate.

tempestivamente la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate *e inseriscono le informazioni nella banca dati dei prodotti.*

Or. en

Motivazione

La banca dati offre alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione un efficace strumento di condivisione delle informazioni.

Emendamento 507

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate.

Emendamento

5. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate *e inseriscono le informazioni nella banca dati dei prodotti.*

Or. en

Motivazione

La banca dati offre alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione un efficace strumento di condivisione delle informazioni.

Emendamento 508

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano **tempestivamente** la Commissione e gli Stati membri **delle** misure **adottate**.

Emendamento

5. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano **entro una settimana** la Commissione e gli Stati membri **in merito a tali** misure, **anche mediante l'interfaccia di conformità della banca dati dei prodotti**.

Or. en

Emendamento 509
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. **Se** entro 60 giorni dal ricevimento **dell'informazione** di cui al paragrafo 5 **né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata**.

Emendamento

8. **In caso di adozione di una misura nazionale provvisoria, gli Stati membri interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica** di cui al paragrafo 5:

a) adottano, laddove si ritenga che la misura sia giustificata, misure parallele conformemente al paragrafo 9 bis;

b) esaminano ulteriormente la misura qualora:

i) venga sollevata un'obiezione motivata dal fornitore interessato o dagli Stati membri; oppure

ii) la Commissione ritenga che la misura

provvisoria sia in contrasto con il diritto dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 86 presentato dal relatore con l'obiettivo di rendere il testo coerente con le modifiche proposte ai paragrafi 5 (emendamento 83 della relazione) e 6 (emendamento 84 della relazione) in merito alla necessità di "notificare" (e non più "informare") la Commissione in caso di adozione di una misura provvisoria.

Emendamento 510

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se entro **60** giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 5 né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.

Emendamento

8. Se entro **30** giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 5 né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.

Or. en

Emendamento 511

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia, Edouard Martin, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto connesso all'energia siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.

Emendamento

9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto connesso all'energia siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato. ***Un prodotto non conforme vietato in un paese***

è automaticamente ritirato dal mercato interno, senza che sia necessario effettuare ulteriori prove.

Or. en

Emendamento 512

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.

Emendamento

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata *e, all'occorrenza, se adottare una misura alternativa adeguata.*

Or. en

Emendamento 513

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione

Emendamento

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione

avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.

valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.

Or. en

Motivazione

Anche se il coinvolgimento dei fornitori, delle organizzazioni dei consumatori e di altre parti interessate può apportare un valore aggiunto, tali processi richiedono tempo e potrebbero ostacolare un'azione tempestiva contro le violazioni. Tali consultazioni non dovrebbero pertanto essere obbligatorie.

Emendamento 514

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione *avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e* valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.

Emendamento

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.

Or. en

Motivazione

Anche se il coinvolgimento dei fornitori, delle organizzazioni dei consumatori e di altre parti interessate può apportare un valore aggiunto, tali processi richiedono tempo e potrebbero ostacolare un'azione tempestiva contro le violazioni. Tali consultazioni non dovrebbero pertanto essere obbligatorie.

Emendamento 515

Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e un prodotto è ritirato dal mercato, i fornitori rimborsano i clienti. Il risarcimento è proporzionale alla non conformità con la classe energetica del prodotto acquistato.

I consumatori hanno diritto al rimborso del prezzo d'acquisto iniziale del prodotto acquistato.

Or. en

Emendamento 516

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Gruppi di prodotti

1. Laddove il piano di lavoro di cui all'articolo 11 individua un gruppo di prodotti per cui è opportuno il riscaldamento, la Commissione può modificare l'elenco dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I bis del presente regolamento mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 13.

2. Tali atti delegati specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:

a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre

risorse;

b) i gruppi di prodotti con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;

c) non vi sono significative ripercussioni negative per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti;

d) l'introduzione di un'etichetta su un prodotto che rientra in un atto di esecuzione non ha conseguenze negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell'utente.

Or. en

Emendamento 517

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce *etichette* o riscalda *le* etichette *esistenti*.

Emendamento

1. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce o riscalda etichette.

Le etichette sono concepite in modo tale che sia le prestazioni assolute del prodotto (consumo energetico) sia le prestazioni relative (efficienza energetica tenendo conto degli aspetti rilevanti del modello di prodotto quali dimensioni, volume e/o altre caratteristiche) si riflettano nel calcolo volto a definire la classe energetica. Oltre alla classe energetica, il consumo di energia è indicato per ciclo, per anno, per periodo di vita o qualsiasi periodo di tempo maggiormente rilevante ai fini della categoria di prodotto.

Le etichette sono neutre sul piano tecnologico, onde consentire un confronto tra tutti i dispositivi che forniscono servizi

simili, e sono indipendenti dal vettore energetico o dalla tecnologia utilizzati. Vi è una sola etichetta per i prodotti con funzionalità equivalenti e non sono previste esenzioni agli obblighi di etichettatura. Nel confrontare diversi vettori di energia ai fini dell'etichetta energetica, occorre fare riferimento all'energia primaria, sulla base della media UE di efficienza di conversione energetica (fattore di energia primaria) al fine di valutare le prestazioni e la classe energetica del prodotto.

Or. en

Emendamento 518

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante atti *delegati* adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce etichette o riscalda le etichette esistenti.

Emendamento

1. La Commissione, mediante atti *di esecuzione* adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce etichette o riscalda le etichette esistenti *per i prodotti elencati nell'allegato I bis (che possono essere modificati mediante atti delegati in conformità dell'articolo 6 bis)*.

Or. en

Emendamento 519

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le etichette sono riscaldate quando i progressi tecnologici nel pertinente gruppo di prodotti lo rendono opportuno.

Ai fini del riscalaggio, la Commissione conduce previamente uno studio preliminare per l'etichetta quando:

a) ritiene che il 30% dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientri nella classe più elevata di efficienza energetica e che ci si possa aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure

b) ritiene che il 50% dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi più elevate di efficienza energetica e che ci si possa aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica.

Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione garantisce che tali etichette siano oggetto di riscalaggio nella scala A-G entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 520
Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le etichette sono riscalate quando i progressi tecnologici nel pertinente gruppo di prodotti lo rendono opportuno. Dopo un approfondito studio preliminare di mercato, la Commissione riesamina l'etichetta quando ritiene che almeno il 30% dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata e che ci si possa aspettare a breve un'ulteriore

Motivazione

Occorre tenere conto degli sviluppi tecnologici reali ai fini del riscalaggio di un gruppo di prodotti.

Emendamento 521

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta. **soppresso**

Emendamento 522

Neoklis Sylikiotis

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato, **soppresso**

la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta.

Or. en

Emendamento 523

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset, Kaja Kallas

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta. **soppresso**

Or. en

Emendamento 524

Barbara Kappel

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta. **soppresso**

Or. de

Emendamento 525

Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica **D, E, F o G** non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta.

Emendamento

2. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare in determinate classi, queste classi dovrebbero essere comunque indicate sull'etichetta, evidenziate con un formato grafico riconoscibile, per mantenere un'unica scala da A a G per tutte le categorie di prodotto.

Or. it

Emendamento 526

Martina Werner, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica **D, E, F o G** non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione **non figurano più** sull'etichetta.

Emendamento

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica **F o G** non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione **continuano a essere indicate** sull'etichetta **per mantenere un'unica scala per tutti i gruppi di prodotti esistenti. I gruppi di prodotti con classi F e G superflue sono riscaldati entro tre anni da quando la classe F diventa superflua.**

Or. en

Emendamento 527

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica **D, E, F o G** non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione **non figurano più** sull'etichetta.

Emendamento

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica **F o G** non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione **continuano a essere indicate** sull'etichetta, **ma in grigio, per mantenere un'unica scala per tutti i gruppi di prodotti esistenti. I gruppi di prodotti con classi F e G superflue sono riscaldati entro tre anni da quando la classe F diventa superflua.**

Or. en

Emendamento 528

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica **D, E, F o G** non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta.

Emendamento

2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica **E, F o G** non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta. **In questo caso o in qualsiasi altro caso che porti a un'etichetta con classi inferiori vuote, la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, è mantenuta per le restanti classi superiori.**

L'etichetta è riscalata se comprende meno di quattro classi.

Or. en

Emendamento 529

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, *quando* si *introduce* o si *riscalda* un'etichetta, *i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.*

Emendamento

3. La Commissione assicura che, *sulla base degli studi sulla futura evoluzione tecnica*, si *introduca* o si *riscali* un'etichetta *solamente quando il progresso tecnologico lo renda necessario e che l'etichetta introdotta o riscalata sia intesa, in linea di principio, per un periodo di validità di almeno dieci anni. La Commissione riesamina l'etichetta quando ritiene che il 40 % dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata e che ci si possa aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica.*

Or. en

Emendamento 530

Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che *nelle classi di efficienza energetica A e B*

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che *i consumatori siano pienamente consapevoli delle*

verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.

prestazioni energetiche dei vari modelli. Per questo motivo, la Commissione conduce uno studio preparatorio con l'obiettivo di valutare se nel breve periodo potrebbero verificarsi ulteriori sviluppi della tecnologia e del mercato e se i requisiti in materia di etichettatura sono definiti in modo che il 30% dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione non raggiunga verosimilmente la classe di efficienza energetica più elevata per almeno i successivi dieci anni.

Or. en

Motivazione

La garanzia che non vi sia sovrappopolazione, e quindi necessità di riscalggio, per almeno dieci anni, rende l'etichetta più affidabile e più utile per i consumatori.

Emendamento 531

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, *i requisiti siano definiti* in modo che *nelle classi* di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta *e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.*

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, *si tenga in considerazione il progresso tecnologico del prodotto*, in modo che *nella classe* di efficienza energetica A verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta. *Nei casi ove si prevedono sviluppi tecnologici relativamente rapidi, verosimilmente non figurano modelli nelle classi di efficienza energetica A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.*

Or. en

Emendamento 532
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che **nelle** classi di efficienza energetica A e B **verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.**

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che **la maggior parte dei modelli raggiunga le** classi di efficienza energetica A e B **almeno dieci anni dopo. A tal fine, ogni scala dovrebbe essere definita in modo che un numero adeguato di classi di efficienza energetica siano vuote al momento dell'introduzione dell'etichetta.**

Or. en

Motivazione

A seconda dell'evoluzione prevista per il gruppo di prodotti nei prossimi dieci anni, potrebbe essere necessario lasciare vuote più di due classi al fine di assicurare che l'etichettatura rimanga rilevante per i consumatori e continui a offrire incentivi ai produttori.

Emendamento 533
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione **assicura che**, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che **nelle classi** di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino **modelli** al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga **queste** classi **almeno** dieci anni dopo.

Emendamento

3. La Commissione, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, **considera attentamente le potenzialità di innovazione e lo stato attuale dell'efficienza energetica delle diverse categorie di prodotti e assicura che** i requisiti siano definiti in modo che **nella classe** di efficienza energetica A verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga

le classi di efficienza energetica A o B dieci anni dopo. La Commissione assicura la comprensione generale della scala da parte dei consumatori, garantendo nel contempo che nessuna categoria di prodotti risulti irragionevolmente svantaggiata dall'introduzione delle nuove etichette.

Or. en

Emendamento 534

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscala un'etichetta, *i requisiti siano definiti* in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta *e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.*

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscala un'etichetta, *si tenga in considerazione il progresso tecnologico del prodotto*, in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta. *Nei casi ove si prevedono sviluppi tecnologici relativamente lenti, verosimilmente non figurano modelli nella classe di efficienza energetica A al momento dell'introduzione dell'etichetta.*

Or. en

Emendamento 535

José Blanco López

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscala un'etichetta, i requisiti

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscala un'etichetta, i requisiti

siano definiti in modo che ***nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.***

siano definiti in modo che ***la maggior parte dei modelli non figurino verosimilmente nelle due classi di efficienza energetica più elevate per almeno i dieci anni successivi.***

Or. en

Emendamento 536
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si ***riscalda*** un'etichetta, ***i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.***

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si ***rivede*** un'etichetta, ***non si preveda la necessità di una nuova revisione per un periodo di dieci anni.***

Or. en

Emendamento 537
Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si ***riscalda*** un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non ***figurino*** modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta ***e che la maggior parte dei modelli raggiunga***

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si ***riscalda*** un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B ***,nel loro complesso, verosimilmente non figurino più del 20 % dei modelli al momento dell'introduzione o del riscalaggio***

queste classi almeno dieci anni dopo.

dell'etichetta.

Or. en

Motivazione

È importante utilizzare le classi A e B per evitare che alcuni gruppi di prodotti rientranti attualmente in una classe elevata passino per esempio alle classi C o D. Occorre stimolare gli investimenti a favore dell'efficienza energetica. È altresì molto importante disporre di un nuovo sistema di etichettatura chiaro e visibile per i consumatori.

Emendamento 538

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura **che**, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che **nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino** modelli **al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi** almeno dieci anni dopo.

Emendamento

3. La Commissione assicura, **sulla base di studi tecnici relativi ai potenziali sviluppi futuri, che** quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che **al momento dell'introduzione dell'etichetta la maggior parte dei modelli non figurino nella classe di efficienza energetica A per un periodo previsto di** almeno dieci anni.

Or. de

Emendamento 539

Aldo Patriciello

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non **figurino** modelli al momento

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B, **nel loro complesso**, verosimilmente non **figurino più**

dell'introduzione dell'etichetta *e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.*

del 20% dei modelli al momento dell'introduzione *o del riscaldamento* dell'etichetta.

Or. en

Motivazione

Svuotare completamente le classi superiori invierebbe il messaggio sbagliato ai consumatori e potrebbe avere un effetto negativo sul piano ecologico, suggerendo che non sono disponibili prodotti efficienti. Una soglia pari al 20% dei prodotti nelle classi A e B è già leggermente inferiore a una media dei prodotti da A a G e dovrebbe quindi essere sostenibile. La frequenza del riscaldamento dovrebbe essere stabilita sulla base di elementi concreti e tenere conto delle esigenze specifiche dei prodotti. Un ciclo prestabilito non permetterà di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Emendamento 540

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B *verosimilmente* non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta *e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.*

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B non figurino modelli al momento dell'introduzione *o del riscaldamento* dell'etichetta.

Or. en

Emendamento 541

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le etichette sono riscaldate quando opportuno alla luce dei progressi tecnologici relativi a un gruppo di prodotti. Prima del riesame, la Commissione conduce uno studio preparatorio e una valutazione dei costi. Si considera la possibilità di eseguire il riscalaggio quando il 30% dei prodotti venduti nell'anno precedente figurano nelle due classi di efficienza energetica più elevate.

Or. de

Emendamento 542

Martina Werner, Jeppe Kofod, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Eugen Freund, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione assicura che ogni etichetta riscalata differisca visivamente dall'etichetta precedente e che i consumatori possano immediatamente riconoscere le etichette riscalate come nuove etichette.

Or. en

Emendamento 543

Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le etichette sono riscalate

soppresso

periodicamente.

Or. en

Emendamento 544
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate periodicamente.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 545
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate periodicamente.

Emendamento

4. Le etichette riscaldate *relative a gruppi di prodotti esistenti entrano in vigore cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le etichette riscaldate relative ai gruppi di prodotti in cui rientrano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, lampade e televisioni e a proposito dei quali è stato concluso il lavoro preparatorio entrano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento. I prodotti per il riscaldamento sono riscaldati senza lasciare classi vuote; tale riscaldamento entra in vigore cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento e in modo che nella classe energetica più elevata non figurino più del 30% di questi prodotti entro dieci anni dall'adozione del presente regolamento.*

Le disposizioni degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE, che prevedono l'introduzione di etichette di efficienza energetica con classi A+++, A++ e A+ sono annullate.

Or. en

Emendamento 546

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette *sono riscalate periodicamente.*

Emendamento

4. Le etichette riscalate *relative a gruppi di prodotti esistenti entrano in vigore entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.*

Le etichette riscalate relative ai gruppi di prodotti in cui rientrano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori, lampade e televisioni a proposito dei quali è stato concluso il lavoro preparatorio entrano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento.

Le etichette riscalate per i gruppi di prodotti entrati in vigore il 26 settembre 2013 entrano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento sulla base dei dati esistenti senza alcun studio preparatorio supplementare e senza lasciare classi vuote.

Or. en

Emendamento 547

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate *periodicamente*.

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate *quando i progressi tecnologici nel pertinente gruppo di prodotti lo rendono opportuno. La Commissione avvia la fase preparatoria per la revisione dell'etichetta al fine di approvare l'etichetta riscaldata entro un anno e mezzo. Tale processo di revisione inizia quando il 40% delle unità di un modello di prodotto e di tutti i relativi equivalenti vendute sul mercato figurano nelle classi di efficienza energetica A e B, le due classi più elevate, o quando il 50% dei modelli di prodotti figurano nelle classi A, B e C, le tre classi più elevate.*

Or. en

Emendamento 548

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate *periodicamente*.

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate *quando i progressi tecnologici nel pertinente gruppo di prodotti lo rendono opportuno. La Commissione conduce uno studio preparatorio e consulta anticipatamente le parti interessate al fine di avviare un processo di riesame delle etichette*
Riesamina un'etichetta quando:
(a) ritiene che il 30% dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata e che ci si possa aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica;
oppure
(b) dimostra che dopo il funzionamento dell'etichetta esistente per otto anni con

l'attuale divisione delle classi, è improbabile che le condizioni di cui al punto a) siano soddisfatte entro i cinque anni successivi.

Or. en

Emendamento 549

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono *riscalate* periodicamente.

Emendamento

4. Le etichette sono *riesaminate* periodicamente *e sono riscalate quando i progressi tecnologici nel gruppo di prodotti pertinente lo rendono opportuno, al più tardi ogni dieci anni, o quando il 30% dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione figurano nella classe di efficienza energetica più elevata.*

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo del mercato dei prodotti etichettati dovrebbe essere riesaminato periodicamente al fine di individuare casi di sovrappopolazione. Inoltre, i gruppi di prodotti dovrebbero essere riscalati solamente se il riesame dimostra che le innovazioni tecnologiche potrebbero aumentare ulteriormente la loro efficienza energetica.

Emendamento 550

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Andrés Gyürk, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate *periodicamente*.

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate *quando si ritiene che il 40% dei prodotti venduti figurino nella classe energetica A e che, sulla base di studi sulla potenziale evoluzione tecnica futura, ci si possa aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica*.

Or. en

Emendamento 551

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate periodicamente.

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate periodicamente, *in ogni caso al più tardi quando la Commissione ritiene che almeno il 25% dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione nell'anno precedente figurino nella classe energetica più elevata*.

Or. en

Motivazione

Sebbene in condizioni normali i prodotti debbano essere riscaldati periodicamente, può essere difficile prevedere lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti. Pertanto il riscaldamento deve essere eseguito non appena le classi di efficienza energetica superiori diventano sovrappopolate.

Emendamento 552

Aldo Patriciello

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate *periodicamente*.

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate *quando i progressi scientifici e tecnici in uno specifico gruppo di prodotti lo rendono opportuno. Per valutare la necessità di un eventuale riscalaggio, la Commissione conduce uno studio preparatorio approfondito.*

Or. en

Motivazione

Qualsiasi riscalaggio deve essere fondato su basi scientifiche, in quanto si tratta di un adeguamento ai progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 553

Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate *periodicamente*.

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate *quando, in un dato anno, la maggioranza dei prodotti rientranti in una determinata categoria figurano nella classe di efficienza energetica superiore (A) o quando opportuno, sulla base dei progressi tecnologici in una data categoria di prodotti.*

Or. en

Emendamento 554

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate periodicamente.

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate periodicamente, ***in ogni caso al più tardi quando la Commissione ritiene che almeno il 25% dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione nell'anno precedente figurino nella classe energetica più elevata.***

Or. en

Motivazione

Sebbene in condizioni normali i prodotti debbano essere riscaldati periodicamente, può essere difficile prevedere lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti. Pertanto il riscalaggio deve essere eseguito non appena le classi di efficienza energetica superiori diventano sovrappopolate.

Emendamento 555

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate ***periodicamente.***

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate ***quando la maggior parte dei prodotti rientra nelle due classi di efficienza energetica più elevate.***

Or. en

Emendamento 556

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscaldate ***periodicamente.***

Emendamento

4. Le etichette sono riscaldate ***se la maggior parte dei modelli rientranti in un gruppo di prodotti venduti l'anno precedente***

figurano nelle classi di efficienza energetica più elevate e se non si prevedono progressi tecnologici nel breve periodo.

Or. de

Emendamento 557
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se, per motivi tecnici, non è possibile definire sette classi energetiche che offrano risparmi significativi in termini di energia e di costi agli utenti finali, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, paragrafo 13, potrebbe indicare un numero differente di classi energetiche, nel qual caso si utilizza comunque lo spettro dei colori dal verde scuro al rosso scuro.

Or. de

Emendamento 558
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le etichette riportano l'indicazione del paese di origine e l'indicazione "Prodotto nell'UE", se del caso. Il codice doganale dell'UE si applica ai prodotti fabbricati in più di un paese.

Or. en

Emendamento 559

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione prepara e pubblica annualmente dati di vendita consolidati per categoria di prodotto e per classe energetica. Questa informazione consentirà alla Commissione di monitorare l'evoluzione del mercato dei prodotti con etichetta energetica e di avviare il riscalaggio dell'etichetta di un gruppo di prodotti specifico al raggiungimento delle soglie di penetrazione stabilite al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 560

Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Dopo l'iniziale riscalaggio descritto al paragrafo 4, la Commissione avvia la procedura di revisione di un'etichetta quando:

(a) il 25% dei prodotti venduti figura nella classe energetica A; oppure

(b) il 35% dei modelli disponibili per la vendita figura nella classe energetica A.

Or. en

Emendamento 561

Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. La Commissione assicura che, quando si introduce o si rivede un'etichetta, non si preveda la necessità di una nuova revisione per un periodo di dieci anni. Pertanto la Commissione raccoglie e riceve, dai fornitori e dai distributori, tutte le informazioni pertinenti, come ad esempio gli sviluppi passati e quelli previsti per il futuro in termini di tecnologie e di prestazioni derivanti dal potenziale di innovazione o dagli obblighi giuridici, e altre informazioni di mercato e tecniche allo scopo di definire le specifiche della nuova etichetta. A seconda del gruppo di prodotti, una o più delle classi più elevate potrebbe essere vuota al momento dell'introduzione.

Or. en

Emendamento 562

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un'etichetta è riscalata:

soppresso

(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscalate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata nella lettera b);

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscalate nella settimana successiva alla data indicata a

tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscalate prima di tale data.

Or. en

Emendamento 563

Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un'etichetta è riscalata:

5. La Commissione assicura che le etichette di efficienza energetica siano introdotte o riscalate quando ritiene che il 25% dei prodotti venduti nell'Unione abbia raggiunto la classe più elevata e che potrebbero verificarsi rapidamente innovazioni tecnologiche.

Or. fr

Articolo 7 quater (nuovo) – paragrafi 5, 6, 7)

Motivazione

È importante mantenere un criterio semplice di riscalaggio, nell'interesse dell'intelligibilità del regolamento. Il criterio del 25% proposto dal relatore è senz'altro accettabile.

Emendamento 564

Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscalate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata nella lettera b);

soppresso

Or. en

Emendamento 565

Arne Gericke

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i fornitori mettono le etichette attuali e *quelle riscaldate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata alla lettera b)*;

Emendamento

(a) i fornitori mettono le etichette attuali;

Or. de

Emendamento 566

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i fornitori mettono le etichette *attuali e quelle* riscaldate a disposizione dei distributori *sei mesi prima della data indicata nella lettera b)*;

Emendamento

(a) i fornitori mettono le etichette riscaldate a disposizione dei distributori;

Or. en

Emendamento 567

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i fornitori mettono le etichette *attuali e quelle* riscaldate a disposizione dei distributori *sei mesi prima della data indicata nella lettera b)*;

Emendamento

(a) i fornitori mettono le etichette riscaldate a disposizione dei distributori;

Emendamento 568

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscaldate a disposizione dei distributori *sei mesi* prima della data indicata nella lettera b);

Emendamento

(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscaldate a disposizione dei distributori prima della data indicata nella lettera b) *per un periodo determinato nel pertinente atto delegato*;

Or. en

Emendamento 569

Hermann Winkler

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscaldate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata nella lettera b);

Emendamento

(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscaldate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata nella lettera b), *nonché tutte le informazioni necessarie per elaborare le etichette per i sistemi integrati*;

Or. de

Emendamento 570

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la nuova scala si applica soltanto alle merci vendute dopo la sua introduzione.

Or. de

Emendamento 571
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate nella settimana successiva alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

(b) i distributori possono continuare a vendere merci con l'etichetta esistente se queste sono già in stock al momento dell'introduzione delle nuove etichette.

Or. de

Emendamento 572
Arne Gericke

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate nella settimana successiva alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

(b) i distributori possono vendere le merci già consegnate con l'etichetta esistente.

Or. de

Emendamento 573

Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***il più rapidamente possibile ed entro i tre mesi successivi*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. en

Motivazione

Deve essere prestata particolare attenzione ai rivenditori con risorse limitate e al fatto che la nuova scala, pur cambiando la nostra percezione di efficienza energetica, di per sé non incide sulle norme tecniche dei prodotti attualmente sul mercato.

Emendamento 574

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nel mese successivo*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. en

Emendamento 575
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nel mese successivo*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. de

Motivazione

Una settimana è un periodo di tempo troppo breve, soprattutto per le piccole e medie imprese con pochi dipendenti.

Emendamento 576
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nel mese successivo*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. nl

Emendamento 577
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nel mese successivo*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. It

Emendamento 578
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nei trenta giorni successivi*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. en

Emendamento 579
Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nelle tre settimane successive*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato I

distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. en

Emendamento 580

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nelle due settimane successive*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. en

Emendamento 581

Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nella settimana successiva*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Emendamento

(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate ***nei dieci giorni successivi*** alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.

Or. en

Emendamento 582

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'etichetta riscalata deve essere chiaramente distinguibile dalle etichette precedenti nella grafica e nell'aspetto, il che si può ottenere cambiandone il colore di fondo. La Commissione assicura che l'introduzione di un'etichetta riscalata sia accompagnata da una campagna di informazione a carattere educativo e promozionale per i consumatori negli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Or. de

Emendamento 583

Patrizia Toia, José Blanco López, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la grafica dell'etichetta riscalata differisce visibilmente da quella dell'etichetta precedente. La Commissione europea assicura che gli Stati membri organizzino ampie campagne di comunicazione e informazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, per informare i consumatori in merito al riscalaggio delle etichette e per chiarire che non vi è alcun declassamento della qualità generale dei prodotti.

Or. en

Emendamento 584

Herbert Reul, Aldo Patriciello, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michal Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La grafica dell'etichetta riscalata deve essere visibilmente differente da quella dell'etichetta precedente. La Commissione europea assicura che gli Stati membri organizzino campagne di comunicazione e informazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 585

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. ***La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio.***

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo.

(a) La loro nuova scala chiusa A-G si applica alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al momento di riscaldare le etichette introdotte mediante atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE, la classe A sarà su sfondo verde scuro, la classe C su sfondo verde-giallo e la classe G su

sfondo rosso;

(b) le etichette esistenti riscalate si applicano:

b.1) alla data di applicazione del presente regolamento per tutti i gruppi di prodotti il cui relativo atto delegato è entrato in vigore prima del 1° gennaio 2013;

b.2) entro cinque anni dall'entrata in vigore del pertinente atto delegato per tutti gli altri gruppi di prodotti non coperti dalla lettera b.1).

In caso di riscalaggio di un'etichetta esistente, sono applicati i requisiti di cui al paragrafo 3.

La Commissione riesamina i pertinenti atti delegati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE secondo il calendario stabilito alla lettera b).

Or. en

Motivazione

For existing labels, a three step approach is here proposed: (a) the rapid removal of the '+ 's' (b) the first rescaling process and (c) the subsequent rescaling. (a) The first phase would ensure that all the existing 15 product groups that are already labelled will be swiftly revert to an A to G closed scale. This can be done as of the date of the application of this Regulation, i.e. 1 January 2017, since this simple resetting does not require any further re-testing but a mere automatic swap of the highest energy class to the new A class, the second highest to B etc. This does not lead to any empty energy classes. The C-class should be coloured in light green. (b1) The first rescaling of product groups covered by an existing energy label should be done as quickly as reasonably possible. For some product groups, this first rescaling could be done by the date of the application of this Regulation, i.e. 1 January 2017, since most of the preparatory work for the revision of these labels are already done or should be completed by the end of 2016. For product groups like dishwashers, fridges/freezers, washing machines, TVs and lighting, there is therefore no reason whatsoever to confuse the consumers any longer with different labels. For these product groups, this would mean that from 1 January 2017, the label applied would be A-G with two empty classes. (b2) For the other product groups covered by an existing energy label, this first rescaling will take place five years after the entry into force of the relevant delegated act of the specific product group, i.e. between 2018 and end of 2020, allowing the process of rescaling to occur on a product by product basis. (c) The subsequent rescaling, if any, should be triggered based on a percentage of the products available in the top classes.

Emendamento 586

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette ***entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscaldamento.***

Emendamento

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette ***quando ritiene che il 40 % dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata e che ci si possa aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica.***

Or. en

Emendamento 587

Martina Werner, Flavio Zanonato, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. ***La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscaldamento.***

Emendamento

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo.

Or. en

Emendamento 588

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio.

Emendamento

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio. ***Per i gruppi di prodotti il cui regolamento sull'etichettatura energetica è entrato in vigore il 26 settembre 2013, il riscalaggio dovrebbe avvenire quando la maggior parte dei prodotti ricade nelle due classi di efficienza energetica più elevate.***

Or. en

Emendamento 589

Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio.

Emendamento

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio, ***quando i progressi tecnologici nel gruppo di prodotti pertinente lo rendono opportuno e il 30 % dei prodotti venduti nel mercato***

dell'Unione rientra nella classe di efficienza energetica più elevata.

Or. en

Emendamento 590
Flavio Zanonato

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione assicura, mediante atti delegati, che le etichette introdotte con l'entrata in vigore del presente regolamento siano di facile comprensione per tutti i consumatori, che differiscano significativamente dalle vecchie etichette, che sia dato particolare rilievo alla classe di potenza e al consumo annuale dei prodotti connessi all'energia e che si possa accedere a ulteriori informazioni tramite il codice QR.

Or. en

Emendamento 591
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le misure prese in conformità degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30 / UE in previsione della futura introduzione delle classi A+++, A++ e A+ sono abrogate dal presente regolamento.

Or. de

Emendamento 592
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le disposizioni degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE, che prevedono l'introduzione di etichette di efficienza energetica con classi A+++, A++ e A+, sono annullate.

Or. en

Emendamento 593
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Negli apparecchi più grandi è necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica; l'indice di efficienza energetica che definisce la classe di efficienza energetica non dovrebbe essere direttamente correlato alla dimensione del prodotto.

Or. en

Emendamento 594
Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Le etichette per i prodotti con più di due fonti di energia primaria che hanno bisogno di più di 7 classi per raggiungere la differenziazione non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6. Tali gruppi di prodotti vengono riscaldati quando la maggior parte dei prodotti, in base agli articoli venduti nell'anno precedente, rientrano nella classe di efficienza energetica più elevata e quando possono essere ottenuti ulteriori risparmi differenziando maggiormente i prodotti. In deroga all'articolo 2, punto 13, tali etichette possono contenere un numero diverso di classi, senza cambiare lo spettro cromatico che va dal verde scuro al rosso.

Or. en

Emendamento 595

Martina Werner, Jeppe Kofod, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Dopo il riscaldamento iniziale previsto al paragrafo 4, le etichette vengono riscaldate nuovamente quando il progresso tecnologico nel gruppo di prodotti in questione lo rende opportuno entro al massimo dieci anni o, in alternativa, entro 3 anni dal momento in cui le classi F e G diventano superflue a seguito della misura di attuazione adottata ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

Or. en

Emendamento 596

Martina Werner, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Nel suo piano di lavoro a lungo termine, la Commissione programma le date di revisione delle etichette di prodotti particolari in base al progresso tecnologico dei diversi gruppi di prodotti, utilizzando le informazioni sia sull'interfaccia pubblica che su quella relativa alla conformità contenute nella banca dati dei prodotti.

Or. en

Emendamento 597

Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Procedura relativa all'introduzione o al riscalaggio delle etichette

Al fine di usufruire delle possibilità alternative (b) e (c), il pertinente atto delegato stabilisce quale presupposto necessario per classificare modelli di prodotto nelle due classi più alte A e B la capacità di funzionamento come apparecchio intelligente. Tale requisito è applicato ove tecnicamente fattibile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è da aggiungere al nuovo articolo 7 quater come nuovo trattino dopo il

paragrafo 7, punto 8, lettera c). Nell'ottica di trovare un equilibrio tra il riconoscimento delle esigenze dell'industria in alcune legislazioni di carattere eccezionale e il dovere di stimolare l'innovazione tecnologica volta al risparmio energetico dovuta ai cittadini dell'Unione, si propone che l'uso di tale deroga debba essere accompagnato da requisiti rafforzati di facilità d'uso, di basso consumo energetico e di intelligenza. Inoltre, tale requisito dovrebbe migliorare il vantaggio tecnologico dell'industria europea, affermandola come leader mondiale in questo settore.

Emendamento 598

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Banca dati dei prodotti

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Or. de

Emendamento 599

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Banca dati dei prodotti

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1

soppresso

dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Or. en

Emendamento 600

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Banca dati *dei prodotti*

Emendamento

Banca dati *dell'etichettatura energetica*

Or. en

Emendamento 601

Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una *singola* banca dati dei prodotti, contenente le informazioni di cui all'allegato I. ***Tale banca dati comprende sezioni pubbliche e sezioni riservate, a seconda del tipo di informazioni. È strutturata in modo da contenere almeno una sezione per i prodotti specifici, nella quale le informazioni sono organizzate in campi assegnati a ciascun modello di prodotto, e una sezione generale, in cui le informazioni possono essere raccolte seguendo diversi criteri. L'interfaccia con il pubblico segue il medesimo principio strutturale, organizzando le informazioni sui prodotti specifici in singole sezioni facilmente individuabili.*** Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento 602
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili; ***la banca dati è progettata in modo tale da ridurre gli oneri amministrativi e semplificare i flussi d'informazione per i consumatori, l'industria e le autorità; le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che i prodotti sul mercato siano registrati nella banca dati e che le informazioni sui prodotti siano riportate correttamente, valutando almeno il 10 % dei prodotti sul mercato nel rispettivo Stato membro;***

Emendamento 603
Patrizia Toia, José Blanco López, Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.
Onde evitare che la banca dati torni a vantaggio di comportamenti

opportunistici ("free rider"), le autorità di vigilanza degli Stati membri valutano almeno il 20 % dei modelli di prodotto disponibili per la vendita nel rispettivo paese, ogni anno e per categoria di prodotto, al fine di garantire che i prodotti siano registrati nella banca dati.

Or. en

Emendamento 604

Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili; ***le informazioni elencate al punto 2 dell'allegato I sono accessibili esclusivamente alla Commissione e alle autorità di vigilanza nazionali, che assicurano la salvaguardia della riservatezza in merito al contenuto di tali informazioni.***

Or. it

Emendamento 605

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti ***contenente le***

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti ***liberamente***

informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

accessibile. Tale banca dati contiene le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 606
Paul Rübiger

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati *dei prodotti* contenente le informazioni di cui all'allegato I. ***Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.***

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati ***relativa all'etichettatura energetica*** contenente le informazioni di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 607
Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. ***Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.***

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 608
Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I.

Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I **forniscono per ciascun prodotto l'etichettatura energetica e la scheda informativa completa e** sono liberamente accessibili.

Or. en

Emendamento 609
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 610
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

I. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili **e a titolo gratuito.**

Or. en

Emendamento 611

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le informazioni sono inserite nella banca dati dai fornitori come specificato all'articolo 3, paragrafo 1. I fornitori hanno accesso alle informazioni da essi inserite e il diritto di modificarle. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche. Per evitare un soprannumero di registrazioni, in particolare da parte degli importatori, è istituito un riconoscimento automatico dei numeri e dei codici identificativi dei modelli già documentati.

Or. en

Emendamento 612

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička,

Carolina Punset

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione crea e mantiene anche un portale online che permetta alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione di accedere alle informazioni sulla conformità riportate al punto 2 dell'allegato I. I produttori conservano tali informazioni sui loro server in modo da renderle disponibili per le autorità di vigilanza del mercato e per la Commissione a seguito di richieste specifiche e mirate. Tale accesso è utilizzato unicamente a fini di vigilanza del mercato. La Commissione garantisce un livello sufficiente di sicurezza e, congiuntamente alle autorità di vigilanza del mercato, assicura la protezione delle informazioni riservate.

Or. en

Emendamento 613

Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni pubbliche contenute nella banca dati sono disponibili gratuitamente.

Or. en

Emendamento 614

Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti dettagliati relativi alla creazione della banca dati dei prodotti.

Or. en

Emendamento 615

Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La creazione della banca dati segue criteri che consentono la riduzione al minimo dell'onere amministrativo per i fornitori e gli altri gli utenti della banca dati, la facilità d'uso ed il rapporto costi/benefici nonché disposizioni adeguate in materia di sicurezza e diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere.

Or. en

Emendamento 616

Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito del processo di creazione della banca dati, la Commissione consulta in modo aperto e trasparente tutte le pertinenti parti interessate, compresi gli operatori economici, i distributori, le autorità di vigilanza del mercato e gli utenti finali.

Emendamento 617

Martina Werner, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La banca dati dei prodotti consiste di due interfacce distinte, una pubblica e l'altra sulla conformità.

Interfaccia pubblica della banca dati dei prodotti:

(a) tale interfaccia è pubblica e contiene le informazioni riportate al punto 1 dell'allegato I;

(b) la Commissione opera in stretta collaborazione con le pertinenti parti interessate, comprese le organizzazioni di protezione dei consumatori, le ONG, ecc., per creare una banca dati dei prodotti di facile utilizzo;

(c) l'interfaccia pubblica della banca dati consente ai consumatori di reperire e confrontare facilmente le informazioni selezionate per qualsiasi prodotto connesso all'energia permettendo loro di individuare e scegliere i prodotti a maggiore efficienza energetica. Le informazioni disponibili sono consultabili, scaricabili, differenziabili e facilmente filtrabili con variabili separate. I consumatori devono essere in grado di confrontare i dati compresi l'etichetta stessa, le classi di efficienza energetica e gli altri parametri sull'etichetta con le informazioni sulle schede informative dei prodotti. I dati sono disponibili mediante norme aperte che prevedano l'utilizzo da parte di sviluppatori terzi di applicazioni che potrebbero contribuire a migliorare i siti di confronto dei prodotti;

(d) l'interfaccia pubblica della banca dati fornisce spiegazioni chiare per tutti gli altri parametri sull'etichetta che integrano la classe energetica;

(e) la Commissione istituisce e mantiene un ufficio di assistenza/punto di contatto per qualsiasi richiesta dei consumatori, anche per quanto riguarda informazioni generali, indicazioni sulle informazioni mancanti o incomplete e denunce. I recapiti per contattare suddetto ufficio di assistenza sono riportati in un posto in evidenza e facilmente visibile sull'interfaccia pubblica della banca dati dei prodotti.

Interfaccia sulla conformità della banca dati dei prodotti:

(a) l'interfaccia sulla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile soltanto alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione;

(b) i dati raccolti sono utilizzati soltanto a fini di vigilanza del mercato e il loro utilizzo involontario è vietato;

(c) i fornitori inseriscono le informazioni riportate all'allegato I nell'interfaccia sulla conformità della banca dati dei prodotti come indicato all'articolo 3;

(d) la Commissione garantisce l'inserimento di un link al sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato circa le prove fisiche in programma o completate, compresi i rapporti di prova e i protocolli;

(e) per la totalità dei dati inseriti nell'interfaccia sulla conformità della banca dati dei prodotti sono garantiti livelli elevati di protezione delle informazioni riservate. La raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali sono conformi alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati, in particolare il diritto fondamentale alla protezione dei dati quale sancito nella Carta dei diritti fondamentali, segnatamente all'articolo 8, e alla

direttiva 95/46/CE.

I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Le informazioni riservate quali i segreti commerciali sono protette come disposto nella proposta di direttiva 2013/0813 (aggiornamento in seguito all'approvazione del Parlamento europeo nella seduta plenaria di aprile 2016) sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;

(f) le autorità di vigilanza del mercato non sono tenute a controllare sistematicamente la completezza e l'accuratezza della totalità dei dati inseriti nella banca dati per la registrazione dei prodotti. I dati disponibili nella banca dati per la registrazione dei prodotti sono controllati soltanto se le autorità di vigilanza del mercato incontrano dati mancanti o incompleti nel corso delle loro attività ordinarie di vigilanza.

Or. en

Emendamento 618

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le informazioni riportate al punto 1 dell'allegato I garantiscono che i dati liberamente accessibili nella banca dati permettano di identificare con facilità la migliore classe energetica popolata per ciascuna categoria di prodotto.

Or. en

Emendamento 619

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Tutti i parametri relativi all'etichetta e alla scheda informativa del prodotto, comprese le classi energetiche quali definite negli atti delegati, sono inseriti separatamente e in un formato consultabile e differenziabile.

Or. en

Emendamento 620

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Piattaforma per la trasparenza

La Commissione crea una piattaforma pubblica online per la trasparenza, destinata ad aumentare la trasparenza e a facilitare e promuovere la cooperazione tra Stati membri, in particolare riguardo alle denunce e allo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato di cui agli articoli 4, 5 e 6. La piattaforma può essere utilizzata anche per rendere pubbliche pertinenti informazioni che la Commissione o uno Stato membro ritengano essenziali ai fini del presente regolamento e del raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione pubblica sulla piattaforma per la trasparenza le seguenti informazioni, se del caso in formato aggregato, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili:

(a) le campagne di informazione a carattere educativo degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4;

(b) il programma di vigilanza del mercato degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 5 bis;

(c) i recapiti diretti per contattare le autorità di vigilanza degli Stati membri e della Commissione;

(d) l'esito dei controlli di conformità degli Stati membri e della Commissione e, se del caso, le azioni correttive e le misure restrittive adottate dalle autorità di vigilanza del mercato di cui agli articoli 5 e 6;

(d) i dati annuali consolidati degli Stati membri e dell'Unione relativi alle vendite di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis;

(e) l'hyperlink alla banca dati di cui all'articolo 8;

(f) il piano di lavoro della Commissione di cui all'articolo 11;

Or. en

Emendamento 621

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione assicura che le norme armonizzate riflettano l'intera gamma di modalità, funzionalità e variabili che incidono sulle prestazioni del prodotto. Nella misura del possibile, le norme

armonizzate riflettono l'uso previsto di tali prodotti e le circostanze specifiche sono rispecchiate e incluse nel sistema delle prove mediante campioni rappresentativi.

Le norme armonizzate elaborate per i pertinenti atti delegati prendono in considerazione quanto meno:

(a) un campione equo e rappresentativo di tutte le modalità, le funzionalità e i parametri disponibili del prodotto.

Quando un prodotto presenta varie modalità, cicli o funzionalità, la norma armonizzata per l'atto delegato non si basa su una modalità, una funzionalità o un ciclo unico;

(b) tutti gli aspetti delle funzionalità del prodotto nel calcolo dell'indice di efficienza energetica del pertinente atto delegato;

(c) tutti gli aspetti e le funzionalità del prodotto che incidono sui consumi energetici e su qualsiasi altra risorsa consumata durante l'utilizzo del prodotto;

Or. en

Emendamento 622

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e

Emendamento

La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda **le etichette e il riscaldamento di cui all'articolo 7 e** ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli

le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Or. en

Emendamento 623

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento

La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti *del Parlamento europeo e del Consiglio nonché* degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Or. en

Emendamento 624

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento

La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento per quanto riguarda ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri (***comprese le autorità di vigilanza del mercato***) e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Or. en

Emendamento 625

Ashley Fox, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro ***che è reso pubblico***. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti ***delegati***. ***Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti***. Il piano di lavoro ***può essere*** modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro ***può essere*** combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento

La Commissione, ***mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 13 e*** previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti ***di esecuzione***. Il piano di lavoro ***è*** modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro ***è*** combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento 626

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michal Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. **Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.**

Emendamento

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e, **se del caso**, riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. **Il Consiglio e il Parlamento sono costantemente aggiornati riguardo al piano di lavoro e informati ufficialmente di ogni eventuale modifica apportatavi.**

Emendamento 627

Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei

Emendamento

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì, **ove necessario**, i programmi di revisione e

prodotti o dei gruppi di prodotti. ***Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.***

riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti.

Or. de

Emendamento 628

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è ***reso pubblico***. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro ***può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo***. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro ***a lungo termine*** che è ***sottoposto a revisione su base annuale previa consultazione del forum consultivo***. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro è ***reso pubblico***. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Or. en

Emendamento 629

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti, **comprese le attrezzature informatiche e per l'ufficio**, considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Or. en

Emendamento 630 **Bendt Bendtsen, Seán Kelly**

Proposta di regolamento **Articolo 11 – comma 1**

Testo della Commissione

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro può essere modificato **periodicamente** dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e, **se del caso**, riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro può essere modificato dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.

Emendamento 631

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano di lavoro per il 2017 garantisce in particolare che il regolamento delegato (UE) 2015/1186^{1bis}, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sia modificato nel corso dell'anno in questione, in particolare allo scopo di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici nella struttura e nel contenuto uniformi per l'etichetta degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

^{1bis} *GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20.*

Or. en

Emendamento 632

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti relativi alle etichette per **determinati** gruppi di prodotti connessi all'energia ("**determinati** gruppi di

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti relativi alle etichette per **i** gruppi di prodotti connessi all'energia ("gruppi di prodotti"), conformemente all'articolo 13.

prodotti"), conformemente all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 633

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michal Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia *e, se del caso, di altre risorse;*

Emendamento

(a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia *usata dai consumatori che utilizzano prodotti appartenenti al gruppo di prodotti nell'Unione europea;*

Or. en

Emendamento 634

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) non vi sono significative ripercussioni negative per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Le etichette energetiche non possono avere ripercussioni sui costi del ciclo di vita in quanto non sono stati fissati i conteggi in tale ambito. Inoltre, visto che tali etichette non escludono i prodotti dal mercato, non vi è motivo di ricorrere all'accessibilità economica come

argomentazione in questo caso.

Emendamento 635

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la Commissione tiene conto della legislazione dell'Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.

Or. en

Emendamento 636

Michał Boni, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i determinati gruppi di prodotti che rientrano nella definizione di "prodotto connesso all'energia" di cui all'articolo 2, punto 11), e che sono oggetto dell'atto;

(a) quali prodotti connessi all'energia appartenenti a un gruppo di prodotti di cui all'articolo 2, punto 11, sono oggetto dell'atto;

Or. en

Motivazione

La riformulazione della frase chiarisce che l'atto delegato dovrebbe specificare quali prodotti connessi all'energia appartenenti al gruppo dovrebbero essere oggetto dell'atto.

Emendamento 637

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) tutte le etichette sono neutre sotto il profilo tecnologico. I prodotti appartenenti allo stesso gruppo di prodotti rientrano in una etichetta indipendentemente dal tipo di fonte energetica utilizzata per prestare il servizio. I prodotti non sono esclusi dall'etichetta unicamente in funzione del tipo di fonte energetica utilizzata.

Or. en

Motivazione

This is important in order to avoid in the future the development of labels like those covering ovens where electric ovens cannot be compared against gas ovens as they are covered by different Energy labels. In addition, it should be ensured that we will avoid in the future a situation where certain types of products are excluded from energy labelling requirements merely because they would rank low in the energy label. This is currently the case with electric space heaters which are excluded from the energy label on local space heaters merely because they would rank on the lower classes of the label. This is misleading for consumers as these are typically cheap appliances that entail high running costs.

Emendamento 638

Michał Boni, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala **da A a G** che indica **il consumo energetico** e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è

(b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala che indica **l'efficienza energetica sulla base di una classificazione da A a G** e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche

comunque chiara e leggibile;

uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. ***Un'ulteriore differenziazione nella scala A-G è presa in considerazione per un gruppo di prodotti qualora necessario per conseguire una sufficiente differenziazione dell'efficienza energetica e del funzionamento dell'etichetta energetica;***

Or. en

Emendamento 639

Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia, Edouard Martin, Simona Bonafè, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile;

Emendamento

(b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico, ***in cui ciascuna classe energetica corrisponde a specifici risparmi energetici, dal verde scuro al rosso***, e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile;

Or. en

Emendamento 640

András Gyürk

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo ***energetico*** e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche

Emendamento

(b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo ***e l'efficienza energetici*** e che, per quanto possibile, ha caratteristiche

uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile;

grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile;

Or. en

Emendamento 641

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto;

Emendamento

(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari **facilmente comprensibili** relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica **e il consumo energetico** del prodotto;

Or. en

Emendamento 642

Martina Werner, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto;

Emendamento

(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari **facilmente comprensibili** relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica **assoluta** del prodotto;

Or. en

Emendamento 643

Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto;

Emendamento

(c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica **e il consumo energetico** del prodotto;

Or. en

Emendamento 644

Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i posti in cui esporre l'etichetta, ad esempio apposta sul prodotto, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online;

Emendamento

(d) i posti in cui esporre l'etichetta, ad esempio apposta sul prodotto (***fintantoché non ne derivano danni al prodotto***), stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, ***prendendo in considerazione i vari requisiti per i siti web di dimensioni standard rispetto ai siti web o le applicazioni per dispositivi mobili***;

Or. en

Motivazione

Il requisito di apporre l'etichetta in un posto specifico del prodotto interessato (ad es. sulla parte anteriore) potrebbe causare danni al prodotto stesso, ad esempio nel caso dei televisori.

Emendamento 645

Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) le modalità di fornitura dell'etichetta e delle informazioni tecniche nella vendita a distanza;

soppresso

Or. en

Emendamento 646
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;
si provvede a precisare, onde garantire un'adeguata tutela delle informazioni riservate e della documentazione tecnica, quali informazioni devono essere inserite nella banca dati dei prodotti e quali informazioni devono essere disponibili su richiesta delle autorità nazionali e della Commissione;

Or. en

Emendamento 647
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;
per quanto riguarda la documentazione tecnica, onde garantire un'adeguata tutela delle informazioni riservate, occorre

precisare quali informazioni devono essere inserite nella banca dati dei prodotti e quali informazioni devono essere disponibili su richiesta degli Stati membri e della Commissione;

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare gli obblighi di informazione onde evitare interpretazioni divergenti tra le autorità nazionali degli Stati membri.

Emendamento 648
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;

Emendamento

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto, *tra cui il consumo energetico delle sue modalità di impiego più frequenti;*

Or. en

Emendamento 649
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) che nel verificare la conformità ai requisiti si applicano *solo* le tolleranze *indicate nell'atto delegato o negli atti delegati;*

Emendamento

h) che nel verificare la conformità ai requisiti *non* si applicano le tolleranze *ammesse ai fini della verifica o al massimo si applicano quelle che riflettono unicamente l'incertezza della misurazione;*

Motivazione

Onde evitare che i prodotti siano rubricati in una classe di efficienza energetica più elevata di quanto non lo siano in realtà, la soglia massima delle tolleranze durante le prove di verifica deve essere pari a zero o quanto meno strettamente limitata alla sola incertezza di misurazione.

Emendamento 650

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;

soppresso

Or. en

Emendamento 651

Martina Werner, Dan Nica

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;

soppresso

Or. en

Emendamento 652

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;

soppresso

Or. de

Emendamento 653

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;

i) gli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti;

Or. en

Emendamento 654

Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) le differenze in termini di rendimento energetico nelle diverse regioni climatiche;

Or. en

Emendamento 655

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;

soppresso

Or. en

Emendamento 656

Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;

soppresso

Or. en

Emendamento 657

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire *nei messaggi pubblicitari e* nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;

j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;

Or. en

Emendamento 658

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;

Emendamento

j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari *visuali* e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;

Or. en

Emendamento 659

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

l) *se* negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

Emendamento

l) *le modalità specifiche per garantire che* negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 660

Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) *se* negli apparecchi più grandi sia

Emendamento

(l) *le misure per garantire che* negli

necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 661
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

Emendamento

l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica, ***salvo se già precisato nel regolamento;***

Or. en

Emendamento 662
Martina Werner, Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Eugen Freund, Csaba Molnár, Clare Moody, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione

m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;

Emendamento

m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta, ***tra cui un indirizzo web, un codice di risposta rapida (QR), un link sulle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore,*** per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;

Or. en

Emendamento 663

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset, Angelika Mlinar, Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione

m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;

Emendamento

m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta, **quali ad esempio i codici QR**, per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;

Or. en

Emendamento 664

Martina Werner, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

In merito al contenuto dell'etichetta di cui al primo comma, lettera b), i gradi da A a G della classificazione corrispondono ad un risparmio considerevole di costi e di energia dal punto di vista del cliente.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 665

Martina Werner, Flavio Zanonato

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Il formato dei riferimenti di cui al primo comma, lettera m), può assumere la forma

Emendamento

soppresso

di un sito web, un codice di risposta rapida (QR), un link sulle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore.

Or. en

Emendamento 666
Paul Rübige

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i dettagli operativi della banca dati dei prodotti, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori a norma dell'articolo 13.

soppresso

Or. en

Emendamento 667
Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i dettagli operativi della banca dati dei prodotti, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori a norma dell'articolo 13.

soppresso

Or. en

Emendamento 668
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i dettagli operativi della banca dati dei prodotti, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori a norma dell'articolo 13.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 669

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 è conferita alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato*** a decorrere dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente regolamento.

Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 è conferita alla Commissione per un periodo di ***sei anni*** a decorrere dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente regolamento. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per un ulteriore periodo di sei anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma del paragrafo 3 al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di sei anni.***

Or. en

Emendamento 670

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Entro **otto anni dall'entrata in vigore**, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.

Emendamento

Entro **il 30 giugno 2022** la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento **e dei relativi atti delegati** nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, **sul consumo di energia e sulle emissioni di gas a effetto serra**.

Or. en

Motivazione

La data del 30 giugno 2022 coincide con il momento in cui la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla delega di poteri al Parlamento europeo e al Consiglio. Corrisponde altresì a due anni prima del prossimo mandato della Commissione e del Parlamento europeo ed è quindi una data tempestiva se il presente regolamento dovesse essere riveduto.

Emendamento 671

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Entro otto anni dall'entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.

Emendamento

Entro otto anni dall'entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto **di criteri quali l'impatto sulle imprese, l'impatto sul consumo energetico totale, il costo della banca dati e l'incidenza sull'efficacia delle attività di controllo delle**

Or. en

Emendamento 672

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

La direttiva 2010/30/UE è abrogata dal 1° gennaio **2017**.

Emendamento

La direttiva 2010/30/UE è abrogata dal 1° gennaio **2018**.

Or. en

Emendamento 673

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio **2017**.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio **2018**.

Or. en

Emendamento 674

Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 3

Testo della Commissione

Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Emendamento

soppresso

Emendamento 675

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

*Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d),
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.* *soppresso*

Motivazione

I fornitori dovrebbero inserire le informazioni richieste nella banca dati dei prodotti non appena quest'ultima sarà disponibile. In base alla "incidenza finanziaria prevista della proposta", la banca dati in questione è prevista per il 2016. Non vi è pertanto alcun motivo, come proposto dalla Commissione nel presente paragrafo, di attendere fino al gennaio 2019 per utilizzare tale banca di dati.

Emendamento 676

Herbert Reul, Werner Langen, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Henna Virkkunen, Michał Boni, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler, Massimiliano Salini, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI *soppresso*

1. Informazioni liberamente accessibili:

p) nome o marchio del fabbricante o del fornitore;

q) identificativo/i del modello, anche di tutti i modelli equivalenti;

r) etichetta in formato elettronico;

s) *classe o classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;*

t) *scheda informativa del prodotto in formato elettronico.*

2. Informazioni sulla conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e alla Commissione:

u) *documentazione tecnica specificata nel relativo atto delegato;*

v) *risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;*

w) *nome e indirizzo del fornitore;*

x) *coordinate di un rappresentante del fornitore.*

Or. en

Emendamento 677

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI

soppresso

1. Informazioni liberamente accessibili:

a) *nome o marchio del fabbricante o del fornitore;*

b) *identificativo/i del modello, anche di tutti i modelli equivalenti;*

c) *etichetta in formato elettronico;*

d) *classe o classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;*

e) *scheda informativa del prodotto in formato elettronico.*

2. Informazioni sulla conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli

Stati membri e alla Commissione:

- a) documentazione tecnica specificata nel relativo atto delegato;*
- b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;*
- c) nome e indirizzo del fornitore;*
- d) coordinate di un rappresentante del fornitore.*

Or. de

Emendamento 678
Paul Rübiger

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

**INFORMAZIONI DA INCLUDERE
NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI**

soppresso

1. Informazioni liberamente accessibili:

- a) nome o marchio del fabbricante o del fornitore;*
- b) identificativo/i del modello, anche di tutti i modelli equivalenti;*
- c) etichetta in formato elettronico;*
- d) classe o classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;*
- e) scheda informativa del prodotto in formato elettronico.*

2. Informazioni sulla conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e alla Commissione:

- a) documentazione tecnica specificata nel relativo atto delegato;*
- b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;*

- c) *nome e indirizzo del fornitore;*
d) *coordinate di un rappresentante del fornitore.*

Or. en

Emendamento 679
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nome o marchio *del fabbricante o* del fornitore;

Emendamento

a) nome o marchio, *indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica* del fornitore;

Or. en

Emendamento 680
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) classe o classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;

Emendamento

d) classe o classi *energetiche e tutti gli* altri parametri che figurano sull'etichetta *e sulla scheda informativa del prodotto, documentati in singoli campi consultabili individualmente;*

Or. en

Emendamento 681
Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) *classe o* classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;

Emendamento

d) *tutte le* classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;

Or. en

Emendamento 682

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del pertinente atto delegato;

Or. en

Motivazione

Per una questione di trasparenza e data l'esperienza con il caso Volkswagen, tali dati dovrebbero rientrare tra le informazioni che vanno messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 683

Simona Bonafè, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Renata Briano

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) informazioni supplementari

Or. it

Emendamento 684
Martina Werner, Eugen Freund

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) documentazione tecnica *specificata nel relativo atto delegato*;

Emendamento

a) documentazione tecnica *pertinente ai fini dell'efficienza energetica*;

Or. en

Emendamento 685
Neoklis Sylikiotis

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) dati aggregati relativi alle vendite

Or. en

Emendamento 686
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Per una questione di trasparenza e data l'esperienza con il caso Volkswagen, tali dati

dovrebbero rientrare tra le informazioni che vanno messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 687

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Carolina Punset

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;

soppresso

Or. en

Emendamento 688

Martina Werner

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato;

b) risultati delle prove, *documentazione sulla valutazione della conformità* o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del relativo atto delegato, *tra cui il metodo di prova e le serie di misurazioni;*

Or. en

Emendamento 689

Michèle Rivasi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) nome e indirizzo del fornitore;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per una questione di trasparenza, tali dati dovrebbero rientrare tra le informazioni che vanno messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 690

Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppi di prodotti

Inclusione dei gruppi di prodotti attualmente etichettati.

Or. en